



**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

**REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**

**BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE
DELLA MISURA 1.2.6**

**“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.
Attuazione delle Azioni 1) e 2).**

INDICE

| | | |
|--------|--|----|
| 1 | Premessa..... | 1 |
| | Riferimenti normativi..... | 1 |
| 2 | Obiettivo..... | 3 |
| 3 | Chi può presentare la domanda..... | 3 |
| 3.1 | Chi non può presentare la domanda..... | 3 |
| 4 | Condizioni per essere ammessi al finanziamento..... | 4 |
| 5 | Interventi ammissibili..... | 4 |
| 5.1 | Spese generali..... | 5 |
| 5.2 | Data di inizio degli interventi..... | 5 |
| 5.3 | Interventi non ammissibili..... | 6 |
| 5.4 | Dove possono essere realizzati gli interventi..... | 6 |
| 6 | Tipologie di aiuto..... | 6 |
| 7 | Limiti e divieti..... | 7 |
| 8 | A quanto ammonta il contributo..... | 7 |
| 9 | Criteri di Selezione dei Beneficiari..... | 8 |
| 10 | Presentazione delle domande di aiuto..... | 9 |
| 10.1 | A chi presentare la domanda di aiuto..... | 9 |
| 10.2 | Come presentare la domanda di aiuto..... | 10 |
| 10.3 | Quando presentare la domanda di aiuto..... | 10 |
| 10.4 | Riferimenti e rimandi procedurali..... | 11 |
| 10.5 | Documentazione da presentare..... | 11 |
| 11 | Presentazione delle domande di pagamento..... | 13 |
| 11.1 | A chi presentare la domanda di pagamento..... | 13 |
| 11.2 | Come presentare la domanda di pagamento..... | 13 |
| 11.3 | Quando presentare la domanda di pagamento..... | 14 |
| 12 | Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore..... | 14 |
| 12.1 | Varianti e varianti in corso d'opera..... | 14 |
| 12.2 | Proroghe..... | 15 |
| 12.3 | Recesso dagli impegni assunti..... | 16 |
| 12.4 | Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario..... | 17 |
| 13 | Procedimento amministrativo..... | 18 |
| 13.1 | Ricezione, protocollazione, presa in carico delle domande di aiuto e comunicazioni..... | 18 |
| 13.2 | Ricezione, protocollazione, presa in carico delle domande di pagamento e comunicazioni..... | 18 |
| 13.3 | Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa..... | 18 |
| 13.3.1 | Errore palese o sanabile..... | 18 |
| 13.3.2 | Documentazione incompleta..... | 19 |
| 13.4 | Istruttoria delle domande di aiuto..... | 19 |
| 13.4.1 | Fase 1 - Verifica di ricevibilità..... | 20 |
| 13.4.2 | Fase 2 - Verifica di ammissibilità..... | 20 |
| 13.4.3 | Fase 3 – Approvazione della graduatoria..... | 22 |
| 13.4.4 | Fase 4 – Conclusione dell'istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione..... | 23 |
| 13.5 | Avvio, durata e responsabili delle fasi del procedimento..... | 25 |
| 14 | Erogazione degli aiuti..... | 26 |
| 14.1 | Domanda di pagamento..... | 26 |

| | | |
|------|--|----|
| 14.2 | Anticipi..... | 26 |
| 14.3 | Acconti..... | 27 |
| 14.4 | Saldi..... | 29 |
| 14.5 | Controlli in loco..... | 31 |
| 15 | Riduzioni esclusioni e sanzioni..... | 32 |
| 15.1 | Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento..... | 32 |
| 15.2 | Sanzioni..... | 32 |
| 16 | Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione - Impegni ex post..... | 33 |
| 17 | Disposizioni Finali..... | 33 |

MISURA 1.2.6. “RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE” Azioni 1 e 2 (asse 1) [art. 20, b), vi) del reg. (ce) n. 1.698 del 20.9.2005].

1 Premessa

L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, nell'ambito dell'attività di negoziazione con la Commissione Europea intrapresa ai fini di revisione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Abruzzo 2007-2013, in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009 che ha inciso pesantemente sul comparto sociale, economico e produttivo della Regione Abruzzo e che non ha risparmiato notevoli riflessi negativi sul settore primario nell'area colpita, ha promosso l'implementazione della Misura 126 quale sostegno di stimolo alla ripresa delle attività produttive mediante interventi di ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato.

La suddetta negoziazione è culminata con l'approvazione della nuova stesura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Abruzzo 2007-2013 mediante Decisione della Commissione Europea n. C(2009)10341 del 17 dicembre 2009, adottata nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 1698/2005 (G.U.C.E. n. L. 277 del 21 ottobre 2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia di aiuti di stato in vigore, nonché con la successiva presa d'atto da parte della Giunta Regionale con D.G.R. 21 dicembre 2009 e conseguente pubblicazione sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29 gennaio 2010.

La somma stanziata per la Misura 126 ammonta ad € 4.372.540,00.

Riferimenti normativi

Il presente bando è emanato in attuazione della Misura 1.2.6. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, con specifico riguardo alle Azioni 1 e 2.

L'intervento promosso trova il suo riferimento normativo principale nell'art. 20, lett. b) punto vi) del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:

Reg. (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Reg. (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

D.M. 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;

D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 247 del 31 dicembre 2009;

“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

Procedura scritta n° 2 in data 18 marzo 2009 di approvazione dei criteri di selezione degli interventi di cui alla Misura 1.2.6. da parte del Comitato di Sorveglianza.

2 Obiettivo

- a) Il presente avviso è finalizzato all'erogazione dei contributi destinati a risarcire i danni subiti dal potenziale produttivo agricolo provocati dagli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 6 aprile 2009 e al solo fine della ricostituzione dello stesso. In particolare l'intervento consta nell'attuazione alla Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" (Asse 1) [art. 20, b), vi) del Reg. (CE) n. 1.698 del 20 settembre 2005] del PSR mediante l'attivazione dell'Azione 1 e dell'Azione 2 concernenti aiuti destinati a compensare i danni subiti, rispettivamente, dalle dotazioni e dalle strutture delle aziende agricole.
- b) Per ripristino del potenziale produttivo agricolo mediante l'attivazione delle Azioni 1 e 2 della Misura 126 del PSR, si intende la ricostituzione della capacità produttiva pre-sisma, da attuare anche in un sito diverso da quello in cui era precedentemente ubicata l'attività oggetto di aiuto, che, in ogni caso, deve essere ubicato nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante "*Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo*" e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009.

3 Chi può presentare la domanda

- a) Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli o associati, che:
 1. siano titolari di partita IVA con codice d'attività agricolo, ancorché non prevalente;
 2. siano conduttori di aziende agricole, ancorché subentrati ai conduttori effettivi risultanti alla data del 6 aprile 2009, in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari degli immobili su cui si realizza l'intervento e/o delle dotazioni aziendali connesse; nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere effettuato dalla Regione;
 3. effettuano investimenti per il ripristino delle strutture e/o dotazioni danneggiate coerenti con gli obiettivi del bando;
 4. sono iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza;
- b) A valere sul presente bando ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda con le modalità di cui al paragrafo 10.
- c) La domanda potrà essere riferita ad una o più unità locali purché:
 1. siano tutte funzionalmente coinvolte nella realizzazione dell'intervento per il ripristino del potenziale produttivo agricolo;
 2. siano ubicate nell'area di riferimento.

3.1 Chi non può presentare la domanda

- a) Gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- b) Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013) ovvero in riferimento alla condotta del richiedente nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento con fondi di derivazione comunitaria, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia avviata la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziata nell'ambito dei suddetti programmi di

sviluppo rurale. La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente.

4 Condizioni per essere ammessi al finanziamento

- a) I contributi concessi sono destinati esclusivamente alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo. Resta esclusa la concessione di contributi a solo titolo risarcitorio.
- b) Gli imprenditori agricoli beneficiari del contributo, individuati ai sensi del paragrafo 3, possono essere ammessi a finanziamento soltanto nel caso in cui le strutture e dotazioni aziendali in loro possesso, danneggiate e/o da ricostituire:
 1. risultino funzionali al settore della produzione primaria, con riferimento specifico ai cicli produttivi dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 2. risultino ubicate nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009;
 3. abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al paragrafo I.
- c) In relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente afferenti al soggetto che sottoscrive la domanda.
- d) I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in applicazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita autodichiarazione di conoscenza.

5 Interventi ammissibili

- a) Il contributo concedibile è strettamente commisurato alla copertura dei danni diretti subiti dalle strutture e dalle dotazioni aziendali (beni immobili e beni mobili inseriti nel fascicolo aziendale) effettivamente accertati in diretta conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009.
- b) Sono ammessi solo gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale agricolo danneggiato.
- c) In riferimento al tipo di beni danneggiati risultano ammissibili i seguenti interventi specifici:

Operazioni riconducibili all'Azione 1

1. Acquisto in sostituzione di bestiame deceduto; alla quantificazione dei danni si provvede mediante il computo degli animali effettivamente persi, in relazione alla specie e alla vocazione produttiva.
2. Ripristino delle dotazioni aziendali tecniche (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) mediante la loro riparazione, ovvero la sostituzione delle medesime.
3. Alla quantificazione dei danni si provvede tenendo conto dei seguenti criteri nonché mediante l'applicazione dei metodi di stima di cui al paragrafo 8 riguardanti:
 - a. la stima degli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni danneggiate (paragrafo 8 lett. a) punto 1);
 - b. il computo dei danni subiti riconoscibili in caso di sostituzione delle dotazioni danneggiate (paragrafo 8 lett. a) punto 1);

- c. qualora la riparazione delle dotazioni aziendali tecniche risulti tecnicamente impossibile o, a discrezione del beneficiario, non ne esistano i presupposti di convenienza tecnico-economica, si provvede al ristoro del controvalore degli stessi computato ai sensi del precedente punto 3.b;

Operazioni riconducibili all’Azione 2

1. Ripristino delle strutture inserite nel ciclo produttivo delle aziende agricole mediante interventi tesi al restauro, alla riparazione e/o alla demolizione alla ricostruzione e eventuale delocalizzazione delle medesime a seconda della convenienza tecnico-economica desumibile dalle procedure di cui al rimando operato nel paragrafo 10.4 lett. a);
 2. in ogni caso il contributo concedibile è limitato al ripristino delle strutture aziendali, alla loro ristrutturazione, alla loro demolizione e ricostruzione anche nel caso in cui sia prevista la loro delocalizzazione nelle aree limitrofe nei casi in cui gli insediamenti abitativi esistenti non consentano per le strutture zootecniche il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa edilizia vigente;
 3. l’entità del contributo è quantificato con i criteri e le procedure di cui al rimando operato nel paragrafo 10.4 lett. a).
- d) Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “*Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi*” approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
- e) Per la Misura oggetto del presente bando sono, di regola, finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, ivi comprese le spese generali, amministrative e tecniche (consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti).
- f) Sono comunque ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, a condizione che non siano antecedenti al 6 aprile 2009.

5.1 Spese generali

- a) Le spese generali e tecniche:
1. sono strettamente correlate agli investimenti ammessi a sostegno;
 2. comprendono la spesa per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e quelle per la presentazione della domanda completa della relativa documentazione;
 3. sono computate in proporzione all’ammontare delle spese che saranno effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione degli interventi accertati in fase di istruttoria finale al momento del saldo, con i seguenti limiti: fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari (Azione 1) fino ad un massimo del 10% per le spese relative ad investimenti immobiliari (Azione 2);

5.2 Data di inizio degli interventi

- a) La data di decorrenza per dare inizio agli interventi coincide con quella del rilascio della domanda di aiuto inoltrata all’AGEA per il tramite del Portale SIAN.
- b) In coerenza con quanto stabilito nella lett. f) del paragrafo 5, sono comunque meritevoli di sovvenzione le operazioni il cui inizio decorra in data non antecedente al 6 aprile 2009.

5.3 Interventi non ammissibili

- a) Restano esplicitamente esclusi dall'ammissibilità, e conseguentemente dall'aiuto, le operazioni che implicano spese per i seguenti interventi:
1. investimenti in natura, ancorché imputabili ai beneficiari, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fattura o documenti equivalenti, comprese le spese di cui all'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006 concernenti le prestazioni volontarie non retribuite; sono tali le spese qualificabili come costi non effettivi in quanto consistenti in apporti per prestazioni d'opera e tra le quali è da intendersi ascritta anche la categoria dei lavori in economia;
 2. acquisto di terreni;
 3. acquisto fabbricati;
 4. acquisto di macchine, macchinari, impianti ed attrezzature usate;
 5. acquisto di apparecchiature e strumentazioni non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5 lett. a), e) e f);
 6. acquisto di diritti di produzione agricola;
 7. acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
 8. indennizzi correlati alla durata della sospensione dell'attività e alle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi agricoli di produzione;
- b) Restano parimenti escluse le operazioni non connesse al ripristino del potenziale agricolo danneggiato.

5.4 Dove possono essere realizzati gli interventi

- a) Gli interventi ammissibili di cui al paragrafo 5 possono essere attuati nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante "*Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo*" e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009.
- b) Gli interventi ammissibili possono essere attuati anche in un sito diverso da quello in cui sono ubicate le strutture e dotazioni aziendali danneggiate ma, di norma, nel medesimo territorio comunale ovvero nelle zone di cui alla precedente lett. a) con estensione massima ai territori dei comuni ad essa limitrofi;

6 Tipologie di aiuto

- a) I contributi di cui al presente bando sono contributi in conto capitale che non concorrono a formare reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- b) La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è stabilita in € 10.000,00.
- c) L'Aiuto è concesso al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali ed è compreso entro i limiti consentiti dalle disposizioni sugli aiuti di stato di cui al capitolo "*V.B. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola*" di cui agli "*ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013*" Pubblicati nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. C 319.

- d) Nel rispetto dei limiti sopra enunciati la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompenzazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti ricevuti, ad esempio, per polizze assicurative.

7 Limiti e divieti

- a) In coerenza e nel rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di stato riportati nel paragrafo 6 non sono ammesse sovracompenzazioni dei danni subiti, perciò, qualora gli interventi ammissibili a finanziamento di cui al paragrafo 5 saranno in tutto o in parte ripianati con erogazione di fondi da parte di compagnie assicurative, con contributi a valere sulle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei danni medesimi, la corresponsione dei contributi previsti dal presente avviso potrà aver luogo solo fino alla concorrenza della eventuale differenza.
- b) Il richiedente il contributo è, quindi, tenuto a fornire tutte le informazioni utili a evitare il rischio di sovracompenzazione del danno.
- c) In caso di ammissione a finanziamento per i medesimi danni di due o più domande che riconoscano contributi fino al 100% dei danni subiti, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre; copia della documentazione di rinuncia deve essere inoltrata anche a tutte le Amministrazioni che hanno ammesso la domanda a finanziamento.
- d) Non sono ammesse, inoltre, operazioni effettuate su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali.

8 A quanto ammonta il contributo

- a) Il contributo per gli interventi ammissibili a titolo di indennizzo dei danni materiali subiti copre il 100% dei danni accertati ed è quantificato con i metodi di seguito riportati.

1. Quantificazione dei danni riconducibili all'Azione 1

- I danni sul bestiame deceduto vanno computati in corrispondenza del minor prezzo derivante dal confronto di tre preventivi in relazione alla specie, alla vocazione produttiva e al numero degli animali effettivamente perduti.
- Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali) non possono in ogni caso eccedere gli oneri diretti alla sostituzione delle dotazioni medesime calcolati come riportato nel seguente paragrafo.
- Gli oneri diretti alla sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli), sono computati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_U = C_N \cdot \left(-0,8\sqrt{E_U \cdot P_A} \right) \text{ con } 1 \leq E_U < \frac{156,25}{P_A}$$

Il valore di realizzo delle macchine usate C_U corrisponde al costo ammesso a titolo di risarcimento dei danni subiti in funzione dei seguenti parametri:

- C_N = costo della macchina e/o apparecchiatura nuova di pari potenziale produttivo, computato in corrispondenza del minor prezzo derivante dal confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più congruo. A tale scopo, nel caso in cui non si scelga l'offerta

economicamente più vantaggiosa, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato che motivi la scelta.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene e della congruità dell'importo previsto. **È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.** L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza provante equivalente. Inoltre la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- E_U = anni di esercizio della macchina e/o apparecchiatura usate (anno di immatricolazione, documentazione comprovante l'acquisto, ecc. - condizione specifica per valori positivi);
- P_A = coefficiente di ammortamento percentuale di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (Min. Finanze Pubblicato nella Gazz. uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O.) stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo; il presente coefficiente, qualora non disponibile, può essere sostituito con un coefficiente di pari tipologia determinato dal rapportando il valore di 100 al numero di anni corrispondente al normale periodo di deperimento attestato desumibile dalle caratteristiche tecniche dello specifico mezzo e/o apparecchiatura.

Con la formula sopra riportata il valore di C_U è fissato al vincolo del 20% del valore C_N alla data di decorrenza del normale periodo di deperimento e consumo.

- In caso di sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche deve essere dimostrata, rispetto a quelle sostituite, l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare i seguenti vantaggi:
 - una significativa riduzione dei consumi energetici;
 - una significativa riduzione dell'uso degli input chimici e delle emissioni;
 - l'introduzione di mezzi di prevenzione contro gli effetti negativi dei fenomeni meteorologici estremi;
 - il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

2. Quantificazione dei danni riconducibili all'Azione 2

- Per la quantificazione dell'ammontare dei contributi ammessi negli interventi di riparazione e/o ricostruzione delle strutture aziendali si rimanda alle norme e prescrizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Ordinanze di cui al paragrafo 10.4 lett. a).
- b) La corresponsione dei contributi previsti dal presente avviso resta, in ogni caso, subordinata ai "Limiti e divieti" di cui al precedente paragrafo 7.

9 Criteri di Selezione dei Beneficiari

- a) Si considerano cogenti le modifiche ai decreti che individuano i comuni danneggiati, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Criteria oggettivi Max punti 30

| Tipologia e quantificazione del danno | | Punti |
|--|---|--------------|
| 1 | Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e locali di conservazione | 25 |
| 2 | Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 20 |
| 3 | Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 15 |
| 4 | Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 10 |
| 5 | Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 15 |
| 6 | Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 10 |
| 7 | Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 5 |
| 8 | Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 0 |
| 9 | Danni ad attrezzature | 5 |

I punteggi relativi ai criteri da 1 a 8 sono fra loro alternativi ed assegnati in base alla prevalenza economica dell'intervento.

Criteria Soggettivi: Max punti 25

| Caratteristiche del richiedente | Punti |
|---|--------------|
| Imprenditori Agricoli Professionali singoli o associati | 15 |
| Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni | 9 |
| Aziende che utilizzano tra gli addetti soggetti portatori di handicap con decorrenza antecedente al 6 aprile 2009 | 1 |

- b) In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle iniziative presentate da richiedente con età anagrafica minore e, in caso di ulteriore parità, al richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

10 Presentazione delle domande di aiuto**10.1 A chi presentare la domanda di aiuto**

- a) La domanda di aiuto deve essere inoltrata all'AGEA utilizzando il portale SIAN secondo quanto determinato dalle circolari di campagna dell'AGEA e in conformità alle presenti disposizioni attuative di misura.

- b) La copia cartacea della medesima, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione di cui al paragrafo 10.5 del presente bando, deve essere presentata all'ARSSA.

10.2 Come presentare la domanda di aiuto

- a) Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati (CAA o altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale www.sian.it per la compilazione delle stesse).
- b) Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale qualora ne siano sprovvisti. In ogni caso, prima della presentazione della domanda i richiedenti, attraverso i CAA, o altri soggetti autorizzati dalla Regione, devono provvedere ad aggiornare, se del caso, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria da inserire nel fascicolo.
- c) Tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto all'accesso agli aiuti previsti dalla presente misura devono essere posseduti, a pena di esclusione dal finanziamento, alla data di presentazione della domanda.
- d) In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN al fine di rilevare eventuali anomalie. I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria).
- e) La domanda dovrà essere stampata e rilasciata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.
- f) La copia cartacea da presentare all'ARSSA di cui alla lett. b) del paragrafo 10.1 deve riportare la dicitura "P.S.R. – Misura 1.2.6", il riferimento alle specifiche Azioni [Azione 1) e/o Azione 2)] nonché l'elenco completo dei documenti allegati.
- g) L'incompleta presentazione della documentazione di cui al paragrafo 10.5 comporta la decadenza della domanda, fatte salve le possibili integrazioni di cui al paragrafo 13.3 .

10.3 Quando presentare la domanda di aiuto

- a) Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono, fatte salve le eccezioni di cui alla lett. f) del paragrafo 5, e danno avvio ad un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto.
- b) I termini di presentazione della domanda sul portale SIAN (www.sian.it) decorrono dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) della Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali di apertura dei termini di presentazione, per una durata continuativa entro il termine di 90 giorni, a pena di esclusione.
- c) Entro i successivi 10 giorni consecutivi dalla data del rilascio tramite il portale SIAN il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a far pervenire all'ARSSA mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione di cui al paragrafo 10.5 . Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
- d) Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'automatica decadenza della domanda. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione della domanda fa fede la data apposta con il timbro

“ARRIVO” sulla domanda stessa, ovvero la data della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R..

10.4 Riferimenti e rimandi procedurali

- a) Al fine di conseguire obiettivi di sinergia ed efficacia dell'azione di supporto alla ricostruzione, di semplificazione delle procedure poste a carico dei beneficiari per l'attuazione delle operazioni ammesse nel presente avviso nonché di omogeneità dell'azione amministrativa con le procedure relative agli interventi affini programmati dall'Amministrazione statale, negli adempimenti afferenti agli aspetti tecnici relativi alle procedure di ammissione a finanziamento delle operazioni riconducibili Azione 2) si applicano, per quanto compatibili e per quanto non specificamente dettagliato dal presente avviso, le norme e le prescrizioni tecnico amministrative adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei provvedimenti di seguito indicati:
1. per le infrastrutture che all'esito delle verifiche di agibilità sono state considerate agibili (con esito di tipo A) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3778 in data 6 giugno 2009 e s.m.i. con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui al successivo comma 3;
 2. per le infrastrutture che all'esito delle verifiche di agibilità sono state considerate temporaneamente inagibili (con esito di tipo B) o parzialmente inagibili (con esito di tipo C) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3779 in data 6 giugno 2009 e s.m.i., con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui all'art. 2 comma 3;
 3. per le infrastrutture che hanno riportato danni tali da renderle inagibili o all'esito (con esito di tipo E) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3790 in data 9 luglio 2009 e s.m.i., con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui all'art. 2 comma 3;
- b) Per le operazioni riconducibili Azione 1) non si effettuano rimandi, per cui le procedure connesse rimangono direttamente assoggettate alle disposizioni di cui al presente avviso.

10.5 Documentazione da presentare

- a) I soggetti richiedenti dovranno presentare la documentazione di seguito elencata a corredo della domanda di aiuto, comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi (lett. f) paragrafo 10.2):
1. copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 2. scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
 3. certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
 4. eventuale dichiarazione attestante l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o, nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto, copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia;
 5. eventuale dichiarazione attestante l'utilizzo, nell'azienda, di addetti portatori di handicap con decorrenza antecedente al 6 aprile 2009;
 6. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 3;
- Per gli interventi di ripristino delle dotazioni aziendali di cui all'Azione 1):
7. perizia tecnico economica asseverata del professionista tecnico abilitato che attesti:

- a. la quantificazione dei danni subiti con i criteri di cui al paragrafo 8 lett. a) punto 1;
 - b. l'impossibilità tecnica, se ne ricorre il caso, di provvedere alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche o l'inesistenza dei presupposti di convenienza tecnico-economica a provvedervi;
8. in caso di sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche, relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico incaricato con la quale si dimostra l'introduzione di innovazioni tecnologiche che comportano vantaggi in ordine a:
- una significativa riduzione dei consumi energetici;
 - una significativa riduzione dell'uso degli input chimici e delle emissioni;
 - l'introduzione di mezzi di prevenzione contro gli effetti negativi dei fenomeni meteorologici estremi;
 - il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
9. autodichiarazione con cui, nel caso di cui alla lett. b del precedente punto 7, il beneficiario dei contributi prende atto della costituzione del vincolo quinquennale di destinazione d'uso del bene oggetto del contributo con decorrenza dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e si impegna a non distogliere gli investimenti programmati in dotazioni aziendali per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni;

Per gli interventi di edilizia rurale di cui all'Azione 2):

10. copia, qualora esistente, del documento attestante l'esito definitivo di agibilità (*scheda AeDES che definisce la classe di agibilità pari a A, B, C o E*) ai fini dell'attribuzione dei punti di cui ai criteri oggettivi di selezione dei beneficiari riportati nella tabella alla lett. a) paragrafo 9 necessari alla stesura della graduatoria;
11. documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma d'investimenti, conforme ai riferimenti di cui al paragrafo 10.4 lett. a) e per i cui investimenti risultino inoltrate alle competenti autorità tutte le richieste di autorizzazione necessarie;
12. copia del progetto esecutivo (elaborato progettuale) comprensivo:
- a. di tutti gli elaborati e i documenti, a seconda dei casi previsti nelle specifiche Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al paragrafo 10.4 lett. a) punti a)1, a)2 e a)3, nel caso in cui siano inoltrate domande di aiuto a titolo di integrazione del contributo in conformità alle limitazioni di cui al paragrafo 7, corredati dall'eventuale "*Scheda Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790*" nonché da una relazione esaustiva sullo stato dell'arte della procedura in essere, con oneri a carico di altri enti pubblici o privati, atta a definire l'entità del contributo ammissibile ad integrazione fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente bando;
 - b. degli elaborati e dei documenti conformi alle norme e alle prescrizioni tecnico amministrative, a seconda dei casi previsti nelle specifiche Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al paragrafo 10.4 lett. a) punti a)1, a)2 e a)3 che:
 - 1. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "A" fanno capo all'OPCM n. 3778 del 6 giugno 2009 art. 1 commi 1, 2, 3, 4 e 5;
 - 2. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "B" e "C" fanno capo agli "*Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009*, corredati dalla "*Scheda Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790*";
 - 3. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "E" fanno capo agli "*Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. n. 3790*"

del 17 luglio 2009, corredati dalla “*Scheda Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790*”.

13. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali; per le aziende non assuntrici di manodopera “Certificazione di regolarità contributiva” rilasciata dall’I.N.P.S.;
 14. autodichiarazione di impegno alla conduzione dell’azienda oggetto dell’intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data dell’accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
 15. autodichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, per quanto riguarda i beni immobili, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento;
 16. dichiarazione ai fini della limitazione di cui al paragrafo 7 recante “**Limiti e divieti**”, attestante:
 - di non aver beneficiato, per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, di altri contributi, erogati o da erogare, comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici ovvero compensi, da parte di compagnie assicurative;
 - in alternativa alla precedente alinea, il titolo al diritto alla riscossione di contributi e/o compensi, e relativo importo, erogati o da erogare da parte di compagnie assicurative ovvero di contributi a valere sulle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei danni subiti e per cui si inoltra la domanda ai sensi del presente bando.
- b) Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:
17. apposita deliberazione dell’organo competente con la quale:
 - si approva l’intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché a adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.
- c) I documenti elencati nel presente paragrafo, secondo le occorrenze, sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l’automatica inammissibilità della domanda di aiuto.

11 Presentazione delle domande di pagamento

11.1 A chi presentare la domanda di pagamento

- a) Le domande di pagamento devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e in conformità alle presenti disposizioni attuative di misura.
- b) La copia cartacea della domanda di pagamento, debitamente firmata e corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata all’ARSSA, mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni attuative di misura, pena la non ricevibilità.

11.2 Come presentare la domanda di pagamento

- a) Le domande di pagamento, da presentare a concessione avvenuta, dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l’apposita procedura messa a punto dall’AGEA, previo mandato del

richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati (CAA o altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale www.sian.it per la compilazione delle stesse).

- b) La domanda dovrà essere stampata e rilasciata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.
- c) La copia cartacea da presentare all'ARSSA di cui alla lett. b) del paragrafo 11.1 deve riportare la dicitura "P.S.R. – Misura 1.2.6", il riferimento alle specifiche Azioni [Azione 1) e/o Azione 2)] nonché l'elenco degli eventuali documenti allegati.

11.3 Quando presentare la domanda di pagamento

- a) La data di presentazione coincide con quella del rilascio informatico sul portale SIAN (www.sian.it).
- b) Entro i successivi 10 giorni consecutivi dalla data del rilascio tramite il portale SIAN il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a far pervenire all'ARSSA mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., copia cartacea dell'istanza completa degli eventuali allegati. Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

12 Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore

12.1 Varianti e varianti in corso d'opera

- a) Le varianti debbono essere richieste all'ARSSA per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnico economica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato.
- b) La documentazione da produrre in ogni caso per la variante richiesta è la seguente:
 - 1. domanda di variante comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi;
 - 2. relazione tecnica con la quale deve essere illustrata l'opportunità all'adozione della variante;
 - 3. quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta.
- c) La varianti in corso d'opera sugli interventi di cui all'Azione 2 devono inoltre contenere:
 - 4. contabilità delle opere che comprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;
 - 5. nuovi elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla S.C.I.A./D.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione dei processi produttivi, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento;
 - 6. permesso di costruire, provvedimento conclusivo o Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Denuncia di Inizio Attività (S.C.I.A./D.I.A.);
 - 7. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A./D.I.A. e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 - 8. attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;

9. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 10. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
- d) Per gli interventi di risparmio energetico in variante:
11. relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico progettista con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni aziendali, compresa l'abitazione;
 12. autodichiarazione del progettista in merito alla coerenza dell'investimento con il piano regionale energetico e con quello relativo all'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse e con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
 13. Schema dell'impianto da realizzare;
- e) Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti:
- cambio del beneficiario;
 - cambio della sede dell'investimento;
 - modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate;
 - modifica della tipologia delle opere approvate.
- f) L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla presentazione. Il Dirigente dell'ARSSA notificherà alla ditta, e per conoscenza al Servizio competente dei controlli, l'ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata, ovvero la non ammissibilità con indicate le motivazioni del diniego.
- g) Le varianti richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica della condizione per cui la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto al novero di quelle finanziabili sulla base della dotazione finanziaria attribuita al presente bando. In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.
- h) La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo 15 del presente bando recante "Riduzioni esclusioni e sanzioni".
- i) Non si considerano varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettaglio e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche.

12.2 Proroghe

- a) Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore.
- b) Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti uno specifico cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere comunicate, entro i 60 giorni consecutivi e precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, all'ARSSA la quale, previa istruttoria, concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata

l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

- c) A seguito dell'esito dell'istruttoria l'ARSSA comunica a mezzo raccomandata A.R. la decisione adottata che, in caso di accoglimento della richiesta, deve indicare la data ultima per il completamento dei lavori oppure e, in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato la non concessione della proroga unitamente alle modalità, i modi e i termini di legge per gli eventuali ricorsi.
- d) In ogni caso può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a 120 giorni.
- e) Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto stabilito dalle disposizioni regionali del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" relativamente alle misure di investimento come definite all'art. 25 del Reg. (CE) 1975/06.

12.3 Recesso dagli impegni assunti

- a) Per recesso o rinuncia s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento alla misura d'intervento per la quale è stata presentata una richiesta di contributo.
- b) Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
- c) In caso di richiesta di recesso o rinuncia parziale, deve essere allegata la documentazione necessaria a documentare il nuovo assetto aziendale; resta in capo al beneficiario il dovere di mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata all'impegno e l'aiuto sarà computato ed erogato nella misura ad essa proporzionale.
- d) In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola, entro il quinto anno dall'avvenuto accertamento dell'esecuzione dell'intervento, si procederà al recupero totale dell'importo erogato, superato il quinquennio si applicherà quanto previsto dalle Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125.
- e) La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente all'ARSSA, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.
- f) Fatti salvi i casi di forza maggiore, puntualmente individuati alla successiva lettera h), il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
- g) Il recesso parziale non è consentito nei confronti di obblighi o elementi di priorità che condizionano l'ammissibilità o meno al premio di un beneficiario.
- h) È possibile rinunciare al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario quando, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
 - 1. decesso del beneficiario;
 - 2. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - 3. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - 4. calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
 - 5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;

6. epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
- i) Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, nonostante la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”.
 - j) I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’ARSSA entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
 - k) Nei citati casi di forza maggiore l’agricoltore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di aiuto o di premio e non vi è l’applicazione di alcuna sanzione.
 - l) In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell’attività agricola se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno (almeno il 60% del tempo per le misure che prevedono impegni pluriennali) non si procederà al recupero dei contributi già erogati. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.
 - m) Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente la cessazione della attività agricola alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento della cessazione di attività. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.
 - n) Si precisa inoltre che per cause di forza maggiore s’intendono impedimenti oggettivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e non prevedibili al momento dell’assunzione dell’impegno; le motivazioni economiche non sono considerate cause di forza maggiore.

12.4 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

- a) In caso di trasferimento parziale o totale dell’azienda ad altro soggetto (per cessione dell’azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda deve assumere l’impegno del cedente per la durata residua.
- b) Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l’azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua.
- c) Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva si individuano le seguenti due situazioni:
 - inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
 - inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
- d) Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente all’ARSSA le variazioni intervenute entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del subentro; in caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

13 Procedimento amministrativo

13.1 Ricezione, protocollazione, presa in carico delle domande di aiuto e comunicazioni

- a) Il Dirigente dell'ARSSA competente a ricevere la domanda cartacea:
 - provvede a far protocollare la domanda;
 - assegna l'istruttoria all'ufficio competente;
 - individua il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90;
 - verifica la presa in carico della domanda da parte del soggetto a tal fine incaricato dal responsabile del procedimento;

13.2 Ricezione, protocollazione, presa in carico delle domande di pagamento e comunicazioni

- a) Il Dirigente dell'ARSSA competente a ricevere la domanda cartacea:
 - provvede a far protocollare la domanda;
 - assegna l'istruttoria all'ufficio competente;
 - verifica la presa in carico, dal soggetto a tal fine incaricato dal responsabile del procedimento.
- b) Salvo variazioni appositamente comunicate a cura del predetto Dirigente dell'ARSSA, di norma il responsabile del procedimento della domanda di pagamento coincide con il medesimo soggetto incaricato della responsabilità del procedimento della domanda di aiuto.

13.3 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

13.3.1 Errore palese o sanabile

- a) Le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi o sanabili.
- b) Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006 possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009.
- c) Salvo che per gli errori indicati alla successiva lettera d), si considerano sanabili:
 - gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato, ecc.);
 - gli errori dovuti a incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.).
- d) Non sono considerati errori sanabili la carenza, nelle domande, delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità:
 - presentazione fuori termine della domanda;
 - errata o mancata indicazione del CAA o altro soggetto autorizzato dalla Regione;

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di aiuto;
- assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

In questi casi l'Ufficio dell'ARSSA competente per l'istruttoria pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

e) Gli errori sanabili possono essere corretti:

- su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 30 giorni consecutivi dalla data di presentazione della domanda cartacea all'ARSSA;
- su impulso dell'Ufficio dell'ARSSA competente per l'istruttoria che, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione delle correzioni non superiori a 20 giorni consecutivi;
- qualora tali errori non sono sanati nei termini sopra stabiliti la domanda è ritenuta irricevibile.

13.3.2 Documentazione incompleta

- a) Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 10.5 , l'ARSSA pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.
- b) In ogni caso l'ARSSA può richiedere al diretto interessato la presentazione di documentazione esplicativa, tecnica e/o amministrativa che deve pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni consecutivi.

13.4 Istruttoria delle domande di aiuto

- a) L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto è demandata all'ARSSA che ne dispone l'attuazione tramite gli Uffici individuati con apposito provvedimento amministrativo da pubblicare sul sito istituzionale e si compone dei seguenti sub-procedimenti:
 - acquisizione delle domande;
 - verifica dell'assenza dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, nei confronti del richiedente, per i casi di cui al paragrafo 3.1 ;
 - verifica della ricevibilità e della completezza della documentazione;
 - acquisizione della documentazione esplicativa e verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio;
 - declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio;
 - declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
 - notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio ovvero dell'inammissibilità con la motivazione dell'esclusione;
 - gestione dei ricorsi e relativi adempimenti;
 - comunicazione al competente Servizio Interventi Strutturali dell'elenco degli ammessi, con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo, nonché l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

- b) L'istruttoria delle istanze presentate, fatti salvi i casi di sospensione dei termini previsti dalla L. 241/90 e s.m.i., è condotta nei modi, nei tempi e con l'articolazione di seguito indicata:

FASE 1 – Verifica di ricevibilità

FASE 2 – Verifica di ammissibilità.

FASE 3 – Approvazione della graduatoria.

FASE 4 – Conclusione dell'istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione.

13.4.1 Fase 1 - Verifica di ricevibilità.

- a) Entro 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data ultima di presentazione della copia della domanda con i relativi allegati, l'Ufficio dell'ARSSA competente dell'istruttoria provvederà agli adempimenti necessari a verificare la ricevibilità delle istanze. La verifica di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza in termini di correttezza della compilazione della stessa. A tal proposito i funzionari dell'ARSSA incaricati dell'istruttoria redigono la specifica sezione della lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata, esprimendo il parere in ordine alla ricevibilità della domanda mediante l'esame:

- della completezza della documentazione allegata;
- della presentazione nei termini previsti;
- della presenza della firma;
- della presenza di valido documento di identità del firmatario.

- b) Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria di ammissibilità il responsabile del procedimento pronuncia la non ricevibilità della domanda, avendo cura della comunicazione al richiedente secondo le disposizioni della L. 241/1990.

- c) La Fase 1 si conclude con la predisposizione, e l'approvazione con Determinazione Dirigenziale del competente Dirigente dell'ARSSA, di un elenco delle domande presentate che dovrà pervenire al Servizio Interventi Strutturali della Giunta regionale entro i successivi 5 giorni lavorativi redatto come di seguito indicato:

Elenco A - istanze con verifica di ricevibilità positiva, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale (CUAA), indirizzo del richiedente, tipologia di intervento e relativa Azione di riferimento (Azione 1 ovvero Azione 2), localizzazione delle unità locali aziendali oggetto di intervento, entità del contributo richiesto, entità del contributo ammissibile, quota del contributo relativo a spese effettuate prima della presentazione della domanda, punteggio complessivo dichiarato in domanda, punteggio complessivo attribuito in fase istruttoria;

Elenco B - istanze non ricevibili, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale (CUAA), indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, eventuale Azione di riferimento (Azione 1, Azione 2, altro), localizzazione dell'intervento, motivazioni alla base della proposta di non ricevibilità con particolare riferimento alle condizioni di cui al paragrafo 13.3.1 lettera d).

13.4.2 Fase 2 - Verifica di ammissibilità.

- a) La verifica di ammissibilità, da concludere nei termini di 90 giorni, è effettuata sulla base degli adempimenti e controlli amministrativi di seguito elencati:

- verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento, con particolare riguardo alla validità e alla congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda;
 - verifica della documentazione allegata all'istanza in ordine alla validità e alla completezza della stessa, ivi compreso il controllo a campione (almeno 20% del totale) sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - verifica:
 - o della correttezza di tutta la documentazione richiesta (compreso il Piano Aziendale di Sviluppo ove previsto) per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità e la conformità della domanda al presente bando;
 - o dell'ammissibilità delle operazioni, dei progetti, delle varianti e delle richieste di proroga;
 - o della conformità dell'operazione oggetto della domanda con la normativa, con particolare riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, ove previsto, nonché ai Riferimenti e rimandi procedurali di cui al paragrafo 10.4 ;
 - o della coerenza dell'investimento proposto con gli obiettivi della Misura 1.2.6. del Programma di Sviluppo Rurale;
 - o della congruità degli interventi anche, qualora si ritenga necessario, tramite un sopralluogo preliminare («visita in situ»);
 - o del rispetto delle condizioni minime e dei limiti e dei divieti fissati nel presente bando;
 - o del rispetto dei criteri di selezione delle domande riportate alla lett. a) paragrafo 9, anche ai fini dell'attribuzione di punteggi di priorità;
 - verifica dell'affidabilità del richiedente: sono considerate “inaffidabili” in applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006 le persone, fisiche o giuridiche, per le quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia avviata la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. **La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente;**
- b) Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria il funzionario responsabile del procedimento, o il Soggetto Istruttore per la Fase 2, mantiene i rapporti con il singolo richiedente. Nel caso in cui, per alcune specifiche casistiche, si evidenzia la necessità di documentazione integrativa o esplicativa rispetto a quella prevista dal presente bando, questa deve essere richiesta formalmente all'istante stabilendo contestualmente i termini temporali di presentazione della stessa.
- c) Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, il Soggetto Istruttore, per una sola volta, può chiederne la presentazione al richiedente fornendogli un termine non superiore a 20 giorni. Per le istanze in tal modo integrate ed esaminate con esito negativo, il Soggetto Istruttore del competente Ufficio dell'ARSSA provvederà ad attivare, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da notificare all'interessato con raccomandata A/R, le procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.. La decisione in merito, rimessa al competente Dirigente dell'ARSSA, dovrà comunque essere assunta entro i termini di cui sopra al netto del periodo di sospensione previsto dalla normativa sopra richiamata e, nel caso di conferma dell'esito negativo, deve essere data espressa motivazione della decisione adottata.

- d) Qualora **de(i)**l provvedimento conclusivo del procedimento non possa assumere contenuti diversi dall'esito negativo, il responsabile del procedimento pronuncia la non ammissibilità della domanda, avendo cura della comunicazione al richiedente secondo le disposizioni della L. 241/1990.
- e) I funzionari dell'ARSSA incaricati dell'istruttoria redigono il verbale di ammissibilità della domanda di cui alla specifica sezione della lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata, riportando traccia delle verifiche di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo nonché dei relativi esiti.
- f) Espletati i controlli di ammissibilità, alla domanda di aiuto sono attribuiti i punteggi spettanti sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui al precedente paragrafo 9.

13.4.3 Fase 3 – Approvazione della graduatoria.

- a) Terminata la verifica di ammissibilità si procede con la predisposizione e l'approvazione, mediante Determinazione Dirigenziale del competente Dirigente dell'ARSSA, di 2 elenchi delle domande presentate che dovranno pervenire al Servizio Interventi Strutturali della Giunta regionale entro i successivi 10 giorni lavorativi redatti come di seguito indicato:
 - **Elenco A - istanze con esito istruttorio di ammissibilità positivo o parzialmente positivo**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale (CUAA), indirizzo del richiedente, tipologia di intervento e relativa Azione di riferimento (Azione 1 ovvero Azione 2), localizzazione delle unità locali aziendali oggetto di intervento, entità del contributo richiesto, entità del contributo ammissibile, quota del contributo relativo a spese effettuate prima della presentazione della domanda, punteggio complessivo dichiarato in domanda, punteggio complessivo attribuito in fase istruttoria;
 - **Elenco B - istanze con esito istruttorio di ammissibilità negativo, e quindi non ammissibili a finanziamento**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale (CUAA), indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, eventuale Azione di riferimento (Azione 1, Azione 2, altro), localizzazione dell'intervento, descrizione sintetica delle opere proposte, importo richiesto, motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità.
- b) Entro 10 giorni dal ricevimento degli Elenchi A e B di cui alla precedente lettera da parte dell'ARSSA il Servizio Interventi Strutturali provvede a predisporre ed approvare, con Determinazione Dirigenziale da pubblicare integralmente sul BURA, la graduatoria delle istanze istruite positivamente e ammissibili a finanziamento sulla base delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità nonché l'elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento.
- c) Nella suddetta Determinazione Dirigenziale deve essere riportato il numero delle ditte elencate nella graduatoria da ammettere a finanziamento sulla scorta della dotazione finanziaria disponibile.
- d) Il Servizio Interventi Strutturali provvede quindi a trasmettere all'ARSSA la Determinazione Dirigenziale di cui sopra con i relativi allegati.
- e) La pubblicazione della Graduatoria Regionale delle Ditte ammissibili a finanziamento, (consultabile anche sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul sito dell'ARSSA) costituisce atto di notifica.
- f) Qualora una Ditta collocata nella Graduatoria Regionale delle Ditte ammissibili a finanziamento o nell'Elenco Regionale delle Ditte non ammissibili (recante le motivazioni d'esclusione), intenda esercitare la facoltà di riesame della propria domanda di aiuto, la stessa ha facoltà di presentare opportuna richiesta all'ARSSA. Si dà impulso alla facoltà di riesame mediante la presentazione all'ARSSA, da espletare a mano o a mezzo raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla pubblicazione

dei sopra richiamati Elenchi A e B, di apposita richiesta ufficiale debitamente sottoscritta dal candidato beneficiario e corredata della eventuale documentazione giustificativa.

- g) A seguito del riesame, da concludere entro 10 giorni dall'acquisizione della richiesta, l'ARSSA redige gli elenchi delle Ditte ammissibili e non. Gli Elenchi, inviati al Servizio Interventi Strutturali, generano la Graduatoria Regionale Rettificata delle Ditte ammissibili a finanziamento e l'Elenco Regionale Rettificato delle non ammissibili (recante le motivazioni d'esclusione), le cui pubblicazioni costituiscono atto di notifica alle Ditte.

13.4.4 Fase 4 – Conclusione dell'istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione.

- a) Alle Ditte posizionate nella Graduatoria Rettificata Regionale delle Ditte ammissibili, è data comunicazione a mezzo **raccomandata** A/R, del nominativo del Responsabile del procedimento e dell'istruttore della domanda.
- b) Gli istruttori, con la redazione del verbale d'istruttoria, provvedono:
- al controllo della ragionevolezza delle spese proposte, attraverso la verifica dell'impiego dei prezzi previsti dal Bando e attraverso le motivazioni di scelta delle offerte (di almeno tre ditte concorrenti) previste per le opere a preventivo;
 - al riscontro dell'ammissibilità del finanziamento;
 - all'individuazione del quadro economico dell'intervento e al contributo concesso.
- c) Entro 10 giorni dalla redazione del verbale il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria al richiedente allegando copia del verbale medesimo.
- d) In caso di istruttoria con esito positivo la comunicazione al richiedente dovrà contenere il punteggio assegnato, l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo, gli investimenti ammessi e l'eventuale specifica di quelli non ammessi, il contributo concedibile **nonché le eventuali prescrizioni** (in questa fase, qualora mancante, si può chiedere l'integrazione della documentazione probante necessaria ad effettuare la concessione).
- e) Sulle pratiche oggetto di concessione è effettuato il controllo previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativo alla validità delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda, con l'eccezione di quelle già oggetto di controllo ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 13.4.2 .
- f) Per le istanze che in sede di verifica tecnica e controllo in situ risultano esaminate con esito negativo o parzialmente positivo l'ARSSA provvede, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i., a darne comunicazione scritta all'interessato con raccomandata A.R., a firma del Responsabile del procedimento, contenente l'indicazione dettagliata delle cause di esclusione o parziale esclusione.
- g) Entro e non oltre i 10 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, il richiedente può presentare all'ARSSA, a mano o a mezzo raccomandata A.R., memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90 e s. m. i.. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatte salve le normali possibilità di ricorso previste dalla legge.
- h) Le istanze di riesame pervenute entro i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. saranno valutate da una commissione composta da un funzionario tecnico dell'ARSSA, dal Dirigente responsabile dell'ARSSA e dal Dirigente del Servizio Interventi Strutturali. Nei successivi 10 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della memoria del richiedente l'ARSSA, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da inviare in plico Raccomandato A.R., comunica l'esito del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito

dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 50 giorni consecutivi.

- i) Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla verifica tecnica, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti all'attivazione delle procedure di cui alla L. 241/90, l'ARSSA provvederà a predisporre e approvare con Determinazione Dirigenziale i seguenti elenchi delle istanze di cui è stata completata l'istruttoria tecnico-amministrativa:
 - **Elenco A - istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento e relativa Azione di riferimento (Azione 1 ovvero Azione 2), localizzazione dell'intervento, importo richiesto (in maniera distinta per Azione), importo ammesso (in maniera distinta per Azione), punteggio attribuito;
 - **Elenco B - istanze con esito di verifica tecnica negativo, e quindi non ammissibili a finanziamento**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento e relativa Azione di riferimento (Azione 1 ovvero Azione 2), localizzazione dell'intervento, importo richiesto (in maniera distinta per Azione), sintesi delle motivazioni, di carattere tecnico, per cui l'istanza non è ritenuta ammissibile a finanziamento.
- j) Agli elenchi di cui sopra dovranno essere allegate le copie delle check-list, compilate e firmate per ciascuna istanza, che conterranno quale parte integrante e sostanziale la relazione relativa all'istruttoria.
- k) Per le istanze inserite nell'elenco B, nell'apposita sezione della check-list sottoscritta dal funzionario responsabile dovranno essere esplicitate analiticamente le motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità a finanziamento.
- l) L'ARSSA provvederà a far pervenire quanto sopra indicato al Servizio Interventi Strutturali entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli Elenchi.
- m) Entro i 10 giorni successivi al ricevimento dei documenti prodotti dall'ARSSA il Servizio Interventi Strutturali predispone:
 - la graduatoria delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento;
 - la graduatoria delle istanze istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi;
 - l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili.
- n) Le graduatorie e gli elenchi di cui sopra sono quindi approvati con Determinazione Dirigenziale del Servizio Interventi Strutturali, trasmessa successivamente all'ARSSA per i successivi adempimenti e, contestualmente, al BURA per la pubblicazione di rito.
- o) Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della Determinazione di cui sopra l'ARSSA provvede ad emanare i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento, a notificare gli stessi con raccomandata A.R. indirizzata alle ditte beneficiarie e a comunicare all'Autorità di Gestione i dati necessari al monitoraggio fisico e finanziario.
- p) Il provvedimento di concessione è corredato da:
 - quadro economico dell'intervento;
 - eventuale contabilità revisionata;

- norme e prescrizioni di carattere generale contenente i termini per la conclusione degli interventi nonché per la presentazione della documentazione giustificativa utile per la chiusura della concessione;
 - schema della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'erogazione dell'eventuale anticipazione;
 - modulistica per il rendiconto delle opere;
 - istruzioni sulle modalità di pagamento.
- q) Dalla data di ricezione di notifica della concessione decorrono i termini per l'esecuzione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere generale.
- r) Affinché siano ammissibili a rendiconto, i lavori devono essere ultimati, fatturati e pagati e le autorizzazioni finali devono essere acquisite entro termini di cui sopra.
- s) Nel caso in cui le istanze ammesse a finanziamento non risultino sufficienti a utilizzare interamente i fondi disponibili per l'attuazione della misura, ovvero si rendano disponibili ulteriori fondi, il Servizio Interventi Strutturali provvede a far scorrere la graduatoria provvisoria di cui alla Fase 3, comunicando all'ARSSA l'elenco delle domande da sottoporre alle successive fasi dell'istruttoria secondo modi e tempi già descritti.

13.5 Avvio, durata e responsabili delle fasi del procedimento.

- a) Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la data di inizio, la durata e i responsabili delle varie fasi del procedimento di istruttoria e ammissione a finanziamento sono individuati nella tabella che segue.

| Oggetto del procedimento | Inizio procedimento | Tempo gg. | Responsabile procedimento | Atto finale |
|---|--|----------------|---------------------------|--|
| Presentazione domande | Pubblicazione bando | 100 = 90+10 | ARSSA | Acquisizione domande |
| Raccolta domande di aiuto | Scadenze bando | 20 | Resp.le ARSSA | Verifica ricevibilità |
| Regolarizzazione domanda | Giorno successivo ricezione richiesta regolarizzazione | 90 | | Proposta di ammissibilità / inammissibilità |
| Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria | giorno successivo fase precedente | 10 | | Verbale istruttorio Proposta di graduatoria |
| Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità. | giorno successivo fase precedente | 10 | Responsabile di misura | Determina graduatoria, ammissione esclusione |
| Invio comunicazione di concessione/diniego | Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie | 10 | Resp.le ARSSA | Nota A.R. |
| Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi | Giorno successivo invio richiesta | 15 | Resp.le ARSSA | Verbale istruttorio proposta di pagamento |
| Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo | Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie | 15 | Responsabile di misura | Elenchi di liquidazione |
| Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi | Giorno successivo ricezione elenchi | 25 | AGEA | Dispositivo accreditato pagamento |
| Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL) | Giorno successivo presentazione domanda | 45 | Resp.le ARSSA | Verbale istruttorio proposta di pagamento |
| Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione | Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie | 15 | Responsabile di misura | Elenchi di liquidazione |
| Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti | Giorno successivo ricezione elenchi | 25 | AGEA | Dispositivo accreditato pagamento |

| Oggetto del procedimento | Inizio procedimento | Tempo gg. | Responsabile procedimento | Atto finale |
|--|--|-----------|---------------------------|--|
| Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione | Giorno successivo presentazione domanda | 45 | Resp.le ARSSA | Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero |
| Controlli in loco | Prima della liquidazione | 10 | Servizio competente | Verbale istruttorio |
| Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero | Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie | 15 | Responsabile di misura | Elenchi di liquidazione |
| Esecuzione pagamenti elenchi liquidazione saldi e svincolo fidejuss./ recuperi | Giorno successivo ricezione elenchi | 25 | AGEA | Dispositivo accreditato saldo e restituz. fideius. Notifica/recupero |
| Controlli ex-post | Giorno successivo alla liquidazione | 5 anni | Servizio competente | Verbale istruttorio |

14 Erogazione degli aiuti

14.1 Domanda di pagamento

- a) Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario con le modalità di cui al precedente paragrafo 11. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo gli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- b) Le domande di pagamento devono essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- c) I contributi possono essere erogati sotto forma di Anticipazione, di acconto in corso d'opera e di Saldo Finale secondo le seguenti modalità:
 - anticipo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006;
 - acconto in corso d'opera per un importo massimo del 50% del contributo spettante a seguito dell'accertamento parziale delle opere realizzate pari al 70% dell'intero investimento;
 - saldo del contributo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.
- d) Per investimenti d'importo totale inferiore a € 30.000,00 si fa luogo solo al saldo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti, con esclusione dell'anticipo e dell'acconto del contributo.

14.2 Anticipi

- a) I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipo con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
- b) Entro i successivi 10 giorni consecutivi, dall'inoltro tramite il portale SIAN, le richieste di pagamento devono essere presentate all'ARSSA corredate della seguente documentazione:
 - copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del 10% a favore dell'Organismo Pagatore;
 - dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.
- c) L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.
 - d) I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie è disposto da AGEA previa richiesta da parte della Regione.
 - e) Entro i successivi 15 giorni consecutivi dalla richiesta, l'ARSSA con Determinazione Dirigenziale provvede alla liquidazione delle anticipazioni: le suddette Determinazione Dirigenziale devono essere inviate al BURA per la pubblicazione e al Servizio Interventi Strutturali.
 - f) Il Servizio Interventi Strutturali entro 15 giorni consecutivi, predispose le check-list e trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'AGEA e per conoscenza ai Servizi competenti dei controlli nonché all'ARSSA la quale provvede a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.
 - g) In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, dopo l'approvazione dell'acconto, qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

14.3 Acconti

- a) I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'acconto con apposita domanda da inoltrate all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
- b) Le richieste di pagamento degli acconti devono essere presentate all'ARSSA entro i successivi 10 giorni consecutivi con decorrenza dall'invio tramite il portale SIAN e contestuale rilascio, corredate della documentazione di seguito indicata, previa elencazione della medesima in un apposito indice dei documenti trasmessi:
 - copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 - SAL dei lavori eseguiti che comprenda le opere a misura, gli acquisti delle macchine e delle attrezzature, gli acquisti di altre dotazioni aziendali nonché le spese generali;
 - eventuale elenco delle spese sostenute con l'indicazione della rispettiva documentazione giustificativa;
 - eventuali disegni esecutivi e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e impianti realizzati;
 - affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo e per l'acquisto di dotazioni aziendali;
 - bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali in genere;
 - elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola devono essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - copia delle fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;

- lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che emettono le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento e l'indicazione delle relative modalità nonché la dizione "nuova di fabbrica", nel caso di acquisto in sostituzione di nuove macchine ed attrezzature;
 - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che prestano la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria (per le aziende non assuntrici di manodopera "Certificazione di regolarità contributiva" rilasciata dall'I.N.P.S. o autodichiarazione di essere soggetto all'obbligo assistenziale e previdenziale);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - o che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - o che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - o che le fatture allegate in copia alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati;
 - o che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - o che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici o, in alternativa, l'indicazione della quota di spesa non coperta e i riferimenti idonei per evitare il rischio di sovracompensazione di cui ai paragrafi 6 e 7;
 - o che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
 - elenco dei documenti giustificativi di spesa;
 - certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazione);
 - eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione, con particolare riguardo al documento recante "Norme e prescrizioni di carattere generale" allegato al provvedimento di concessione.
- c) La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori.
- d) Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione dell'operazione, comprovata dalla documentazione giustificativa della spesa di cui alla precedente lettera b).
- e) Il controllo amministrativo, senza visita in situ, per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate rispetto allo Stato di Avanzamento dei Lavori.
- f) L'accertamento dell'avvenuta esecuzione parziale dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari sono eseguiti da due dipendenti dell'ARSSA, estranei alla conduzione dell'istruttoria amministrativa, entro 30 giorni consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.
- g) In sede di accertamento di avvenuta esecuzione parziale dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica e sia amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che viene reputata necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

- h) Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, si procede all'elaborazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere, con proposta di liquidazione del contributo in acconto;
- i) Il Dirigente dell'ARSSA entro i successivi 15 giorni consecutivi, con Determinazione Dirigenziale dispone la liquidazione del contributo spettante e invia detto provvedimento al BURA per la pubblicazione, al Servizio Interventi Strutturali e al Servizio competente dei controlli.
- j) Il Servizio Interventi Strutturali entro 15 giorni consecutivi, predispone le check-list e trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'AGEA e all'ARSSA che provvede a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.

14.4 Saldi

- a) I beneficiari devono richiedere il pagamento del saldo finale con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
- b) La richiesta di pagamento del saldo deve essere presentata all'ARSSA entro i successivi 10 giorni consecutivi con decorrenza dall'invio tramite il portale SIAN e contestuale rilascio, corredate della documentazione di seguito indicata, previa elencazione della medesima in un apposito indice dei documenti trasmessi:
 - copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
 - Stato Finale dei lavori eseguiti che comprenda le opere a misura, gli acquisti delle macchine e delle attrezzature, gli acquisti di altre dotazioni aziendali nonché le spese generali;
 - elenco delle spese sostenute con l'indicazione della rispettiva documentazione giustificativa;
 - disegni esecutivi riguardanti le opere edili e impianti realizzati, rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
 - layout dei processi di lavorazione realizzati;
 - certificato di agibilità o autodichiarazione del progettista dell'opera realizzata;
 - nel caso di interventi che implementano tecnologie volte al risparmio energetico devono essere prodotte le autorizzazioni occorrenti nonché la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 380/2001 contenente:
 - o relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
 - o schema dell'impianto;
 - o copia del Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta installatrice;
 - o denuncia all'I.S.P.E.S.L., ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 KW;
 - o copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;
 - autorizzazioni sanitarie;
 - affidamenti lavori delle opere civili e conferme d'ordine per le opere a preventivo e per l'acquisto di dotazioni aziendali;
 - bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari, attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali oggetto della domanda di aiuto;
 - elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);

- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
 - certificazione dei collaudi dei sistemi produttivi e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;
 - copia delle fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
 - lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che emettono le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento e l'indicazione delle relative modalità nonché la dizione "nuova di fabbrica", nel caso di acquisto in sostituzione di nuove macchine ed attrezzature;
 - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria (per le aziende non assuntrici di manodopera "Certificazione di regolarità contributiva" rilasciata dall'I.N.P.S. o autodichiarazione di essere soggetto all'obbligo assistenziale e previdenziale);
 - certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27 giugno 1986, n. 22 - solo per le società - redatto da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della società stessa;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - o che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - o che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - o che le copie delle fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse sulle stesse note di accredito;
 - o che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - o che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
 - elenco dei documenti giustificativi di spesa;
 - confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni;
 - certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
 - eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione, con particolare riguardo al documento recante "Norme e prescrizioni di carattere generale" allegato al provvedimento di concessione.
- c) Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione giustificativa di cui alla lettera b). Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
- d) La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della suddetta documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. **Il mancato rispetto del termine suddetto comporta l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale o parziale del contributo.**

- e) I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera e della messa in esercizio delle dotazioni aziendali ripristinate, in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con variante in corso d'opera.
- f) L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori, della messa in esercizio delle dotazioni aziendali ripristinate e il controllo e la correttezza della documentazione presentata dai beneficiari sono eseguiti da due dipendenti dell'ARSSA, estranei alla conduzione dell'istruttoria amministrativa, entro 30 giorni consecutivi dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.
- g) In sede di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi finanziati, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica e sia amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che viene reputata necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
- h) Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, si provvede all'elaborazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere, riportante l'esplicita proposta di liquidazione del contributo. Il verbale redatto a seguito delle procedure di cui al presente paragrafo è inviato al beneficiario per le eventuali osservazioni.
- i) Le risultanze del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori con esito positivo, con esito positivo parziale o con esito negativo sono notificate in duplice copia alle ditte beneficiarie, mediante plico raccomandato A.R.. Le ditte per le quali l'esecuzione dei lavori ha dato esito positivo provvedono a restituirne una copia firmata per accettazione. In caso di difformità tra la domanda di pagamento del saldo e l'esito dell'accertamento le ditte interessate possono provvedere a restituire una copia firmata per accettazione oppure, in alternativa, hanno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della notifica. Entro il termine 15 giorni successivi alla richiesta di riesame l'ARSSA procede ad un'ulteriore istruttoria della domanda di pagamento.
- j) Il Dirigente dell'ARSSA, entro 15 giorni consecutivi successivi all'acquisizione agli atti della copia del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, notificata e firmata per accettazione dalle ditte beneficiarie, con Determinazione Dirigenziale dispone la liquidazione del saldo del contributo spettante e invia detto provvedimento al BURA per la pubblicazione nonché al Servizio Interventi Strutturali.
- k) Il Servizio Interventi Strutturali entro 15 giorni consecutivi, predispone le check-list e trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'AGEA e, per conoscenza, al Servizio competente dei controlli e all'ARSSA che provvede a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.

14.5 Controlli in loco

- a) Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 i "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.
- b) I controlli in loco, con sopralluogo aziendale da parte del personale del Servizio competente per i controlli, sono eseguiti su un campione annuale di almeno il 5% dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di concessione e riguardano la verifica al diritto alla concessione del contributo.

- c) Con Determinazione Dirigenziale il Servizio competente dei controlli provvede ad approvare l'esito dei controlli in loco e ad inoltrare copia conforme di detto provvedimento all'AGEA, al Servizio Interventi Strutturali e all'ARSSA.
- d) I controlli in loco sono espletati prima dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle dotazioni aziendali e prevedono i seguenti riscontri:
 - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
 - presa d'atto dei dati inseriti nel fascicolo aziendale (cartaceo e telematico) e riscontro con i dati riportati nella domanda di aiuto;
 - verifica documentale degli interventi ammessi a finanziamento e accertati in fase di controllo notificato alle ditte interessate.
- e) L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel successivo paragrafo "15 Riduzioni esclusioni e sanzioni" del presente bando.

15 Riduzioni esclusioni e sanzioni

15.1 Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento

- a) Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
- b) In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità va decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006).
- c) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del Reg. (CE) 1975/06 e, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)", in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in relazione alla gravità, entità e durata dell'impegno violato.
- d) La Giunta Regionale, in attuazione del sopra richiamato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) n. 30125 del 22 dicembre 2009, adotterà un provvedimento relativo agli impegni previsti dal bando con il quale saranno stabilite le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

15.2 Sanzioni

- a) Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti:
 - in base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;

- il sistema sanzionatorio di cui alla Legge 898/86 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- l'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed la conseguente indebita riscossione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro;
- fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, le sanzioni amministrative di cui al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni;
- l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- la procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - o la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - o la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - o la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - o il contestuale invio alla autorità competente di cui sopra del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - o le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad € 51,65.

16 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione - Impegni ex post

- a) In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:
 1. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 2. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
- b) Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

17 Disposizioni Finali

- a) Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.
- b) Per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione presentata dai richiedenti ed acquisiti agli atti della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, si applica il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O..

ALLEGATO 1

(Pa) = coefficiente di ammortamento percentuale di cui al D.M. 31 dicembre 1988

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | € 920,00 | € 886,86 | € 861,44 | € 840,00 | € 821,11 | € 804,04 | € 788,24 | € 773,73 | € 760,00 | € 747,02 | € 734,67 | € 722,87 | € 711,56 | € 700,67 | € 690,16 | € 680,00 | € 670,15 | € 660,59 | € 651,29 | € 642,23 |
| 2 | € 886,86 | € 840,00 | € 804,04 | € 773,73 | € 747,02 | € 722,87 | € 700,67 | € 680,00 | € 660,59 | € 642,23 | € 624,17 | € 608,08 | € 592,06 | € 576,66 | € 561,82 | € 547,45 | € 533,52 | € 520,00 | € 506,86 | € 494,04 |
| 3 | € 861,44 | € 804,04 | € 760,00 | € 722,87 | € 690,16 | € 660,59 | € 633,29 | € 608,08 | € 584,31 | € 561,82 | € 540,43 | € 520,00 | € 500,40 | € 481,54 | € 463,34 | € 445,74 | € 428,69 | € 412,12 | € 396,01 | € 380,32 |
| 4 | € 840,00 | € 773,73 | € 722,87 | € 680,00 | € 642,23 | € 608,08 | € 576,66 | € 547,45 | € 520,00 | € 494,04 | € 469,24 | € 445,74 | € 423,11 | € 401,33 | € 380,32 | € 360,00 | € 340,30 | € 321,18 | € 302,58 | € 284,46 |
| 5 | € 821,11 | € 747,02 | € 690,16 | € 642,23 | € 600,00 | € 561,82 | € 526,71 | € 494,04 | € 463,34 | € 434,31 | € 406,70 | € 380,32 | € 355,02 | € 330,67 | € 307,18 | € 284,46 | € 262,44 | € 241,05 | € 220,26 | € 200,00 |
| 6 | € 804,04 | € 722,87 | € 660,59 | € 608,08 | € 561,82 | € 520,00 | € 481,54 | € 445,74 | € 412,12 | € 380,32 | € 350,08 | € 321,18 | € 293,46 | € 266,79 | € 241,05 | € 216,16 | € 192,04 | € 168,62 | € 145,83 | € 123,64 |
| 7 | € 788,24 | € 700,67 | € 633,29 | € 576,66 | € 526,71 | € 481,54 | € 440,00 | € 401,33 | € 365,02 | € 330,67 | € 298,00 | € 266,79 | € 236,86 | € 208,04 | € 180,24 | € 153,36 | € 127,20 | € 102,00 | € 77,39 | € 53,43 |
| 8 | € 773,73 | € 680,00 | € 608,08 | € 547,45 | € 494,04 | € 445,74 | € 401,33 | € 360,00 | € 321,18 | € 284,46 | € 249,53 | € 216,16 | € 184,16 | € 153,36 | € 123,64 | € 94,50 | € 67,05 | € 40,00 | € 13,59 | € - |
| 9 | € 760,00 | € 660,59 | € 584,31 | € 520,00 | € 463,34 | € 412,12 | € 365,02 | € 321,18 | € 280,00 | € 241,05 | € 204,01 | € 168,62 | € 134,67 | € 102,00 | € 70,48 | € 40,00 | € 10,45 | € - | € - | € - |
| 10 | € 747,02 | € 642,23 | € 561,82 | € 494,04 | € 434,31 | € 380,32 | € 330,67 | € 284,46 | € 241,05 | € 200,00 | € 160,56 | € 123,64 | € 87,26 | € 53,43 | € 20,20 | € - | € - | € - | € - | € - |
| 11 | € 734,67 | € 624,17 | € 540,43 | € 469,24 | € 406,70 | € 350,08 | € 298,00 | € 249,53 | € 204,01 | € 160,56 | € 120,00 | € 80,87 | € 43,24 | € 7,23 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 12 | € 722,87 | € 608,08 | € 520,00 | € 445,74 | € 380,32 | € 321,18 | € 266,79 | € 216,16 | € 168,62 | € 123,64 | € 80,87 | € 40,00 | € 0,80 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 13 | € 711,56 | € 592,08 | € 500,40 | € 423,11 | € 355,02 | € 293,46 | € 236,86 | € 184,16 | € 134,67 | € 87,26 | € 43,24 | € 0,80 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 14 | € 700,67 | € 576,66 | € 481,54 | € 401,33 | € 330,67 | € 266,79 | € 208,04 | € 153,36 | € 102,00 | € 53,43 | € 7,23 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 15 | € 690,16 | € 561,82 | € 463,34 | € 380,32 | € 307,18 | € 241,05 | € 180,24 | € 123,64 | € 70,48 | € 20,20 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 16 | € 680,00 | € 547,45 | € 445,74 | € 360,00 | € 284,46 | € 216,16 | € 153,36 | € 94,50 | € 40,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 17 | € 670,15 | € 533,52 | € 428,69 | € 340,30 | € 262,44 | € 192,04 | € 127,20 | € 67,05 | € 10,45 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 18 | € 660,59 | € 520,00 | € 412,12 | € 321,18 | € 241,05 | € 168,62 | € 102,00 | € 40,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 19 | € 651,29 | € 506,86 | € 396,01 | € 302,58 | € 220,26 | € 145,83 | € 77,39 | € 13,59 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 20 | € 642,23 | € 494,04 | € 380,32 | € 284,46 | € 200,00 | € 123,64 | € 53,43 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

(Eu) = anni di esercizio della macchina e/o apparecchiatura usata

Valore di realizzo delle macchine usate (Cu) corrisponde al costo ammesso a titolo di risarcimento danni per Cn = € 1.000,00